



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

OGGETTO : Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l'anno 2025

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addi VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza	SI	
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza		SI
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza		SI
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza	SI	
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza	SI	
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza		SI
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza	SI	
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Consigliere Maggioranza	SI	
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere Minoranza	SI	
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza	SI	

Totale

14	3
----	---

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l'anno 2025

Su relazione del Sindaco Oderda il quale, al termine dell'illustrazione del punto concede la parola ai Sigg.ri Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Consigliere Soldati: osserva che in Commissione Bilancio il punto è stato adeguatamente analizzato per cui preannuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto, trattandosi di questioni inerenti il Bilancio, la Minoranza non è stata coinvolta nelle scelte.

Consigliere Bellino: preannuncia il voto favorevole.

Segue lettura del testo deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: "Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione".

Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell'art. 8, commi da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dell'art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, spetta al Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, contestualmente all'adozione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Dato atto che al momento non è possibile stimare con certezza l'ammontare delle risorse finanziarie su cui potranno contare gli Enti Locali per l'esercizio 2025, in considerazione delle possibili modifiche normative in materia di tassazione immobiliare locale ed i conseguenti risvolti che tali nuovi gettiti avranno sui trasferimenti erariali, che potranno derivare dall'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2025, il cui iter parlamentare è in corso di svolgimento.

Rilevato che l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visti i successivi commi da 739 a 783 dell'art.1 della citata Legge n.160/2019 che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI.

Ritenuto che il gettito complessivo in entrata, necessario per il pareggio finanziario, per l'Imposta Municipale Propria possa essere previsto in € 2.100.000,00 sulla base delle risultanze degli incassi realizzati per l'esercizio 2023 a titolo di imposta municipale propria, e delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili.

Dato atto che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2025, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio del bilancio, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio).

Rilevato che l'art. 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplina la nuova applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dei precedenti prelievi fiscali IMU e TASI, come disciplinati dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n.147 del 27/12/2013, quale componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta ed in particolare:

il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;

il comma 741 comma 1 lettera c) equipara ad abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta le seguenti fattispecie:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008;

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;

un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;

il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Visto il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/06/2020 e s.m.i.

Dato atto che il citato regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019 prevede, all'art. 4, l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI.

Dato altresì atto che:

il comma 744 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;

il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:

fabbricati di interesse storico-artistico;

fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale;

il comma 750 prevede l'imponibilità ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Rilevato che i limiti massimi di tassazione previsti dall'art.1 della citata Legge n.160/2019, sono così disciplinati:

al comma 748 la misura del 6 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categoria A1-A8-A9;

al comma 750 la misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

ai commi 752-753-754 la misura del 10,6 per mille per i terreni agricoli, i fabbricati produttivi di gruppo D e per tutte le fattispecie non diversamente disciplinate.

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, attuativo delle disposizioni di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale unica (IMU) in base alle quali i Comuni devono diversificare le aliquote e ove è previsto che, nell'ambito della propria potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A) del decreto stesso, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Richiamato l'art. 6/ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023 introdotto con la Legge di conversione n. 170 del 27/11/2023, con il quale è stata posticipata, stante le criticità riscontrate in fase di avvio della piattaforma ministeriale, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, dall'anno d'imposta 2024 all'anno di imposta 2025.

Richiamato il Decreto Ministeriale 6 settembre 2024 del vice Ministro dell'Economia e delle Finanze che integra il decreto 7 luglio 2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale unica (IMU) in base alle quali i Comuni devono diversificare le aliquote e che riapprova l'allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto 06/07/2023.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 05/12/2024, con la quale si è inteso proporre al Consiglio comunale l'adozione di una manovra tariffaria consistente nell'individuazione delle aliquote ancora applicabili sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 6 luglio 2023, come integrato dal D.M. 6 settembre 2024.

Verificato che le aliquote deliberate per l'anno 2024, adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27 dicembre 2023, risultano conformi alle previsioni del decreto ministeriale 6 settembre 2024, ad eccezione della seguente, che, pertanto, non può più essere riproposta:

aliquota per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito ad uno o più comproprietari

Rilevato altresì che, come anche indicato nel prospetto ministeriale di adozione delle aliquote, "le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze" e che pertanto per tali immobili si applicano le medesime aliquote deliberate per le seguenti fattispecie di cui costituiscono pertinenza:

locati a canoni concordati;

concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado

Dato quindi atto che le aliquote per l'esercizio 2025, adottate nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 settembre 2024 e, ove possibile, invariate rispetto all'esercizio 2024, sono quelle di cui all'allegato prospetto, generato mediante utilizzo della piattaforma web come previsto dal D.M. 06/09/2024, e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, all'art. 1, commi da 380 a 386, ha introdotto sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito IMU stabilendo, in particolare:

che tutto il gettito IMU sia da attribuire ai singoli comuni, con riserva esclusiva per lo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6%.

che sia istituito un nuovo "Fondo di solidarietà comunale", alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni.

Visto il comma 730 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con il quale è stato introdotto il comma 380-ter all'art. 1 della Legge n. 228/2012 che prevede:

l'applicazione in forma definitiva del meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale anche per gli esercizi successivi al 2014;

la definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo medesimo.

Dato altresì atto che l'art. 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al fondo di solidarietà comunale i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Dato atto che il comma 783 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 prevede che ai fini del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale resta fermo quanto previsto dall'art.1 comma 449 lett. a) delle legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal successivo comma 851, circa il ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015 e che restino altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di Solidarietà Comunale.

Considerato che al momento la quota di Imposta Municipale propria pagata dai cittadini racconigesi che verrà trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale è prevedibile in € 443.882,67, invariata rispetto all'esercizio 2024.

Verificato che il gettito IMU 2025 attualmente prevedibile a legislazione vigente, sulla base delle risultanze dell'esercizio 2023, delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili e delle ridefinizioni tariffarie come previste dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2024 è stimabile in € 2.545.000,00, al lordo della perdita di gettito derivante dalle voci più sotto elencate.

Rilevato che, per effetto di quanto sin qui esposto, si ritiene opportuno individuare l'importo del gettito IMU da iscrivere in bilancio di previsione per l'esercizio 2025 tenendo conto delle seguenti variazioni:

- € 443.000,00 pari alla quota da decurtare dal gettito IMU per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025, invariata rispetto alla quota stabilita per l'anno 2024.

- € 7.000,00 perdita di gettito derivante dall'estensione del beneficio agevolativo alle pertinenze degli immobili locati con canoni concordati o concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado

+ € 5.000,00 incremento IMU derivante dall'abrogazione dell'aliquota agevolata per abitazione principali di comproprietari

Dato atto che, di conseguenza, il gettito IMU previsto ad oggi per l'esercizio 2025, può essere stimato in complessivi € 2.100.000,00, salvo ulteriori necessari adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle definizioni da parte dello stato delle poste contabili relative, in particolare a

quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2025 a carico del Comune di Racconigi;

trasferimento compensativo in relazione ai gettiti IMU e TASI previsti ad aliquota standard;

trasferimento compensativo in relazione alla perdita di gettito IMU per le agevolazioni stabilite per il mondo imprenditoriale agricolo;

ristoro abolizione TASI abitazione principale;

ristoro agevolazioni IMU-TASI.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28/5/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile UMD3 servizi finanziari, Dott. Gianpaolo Sandrone.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile UMD3, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

Presenti n. 14

Astenuti n. /

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 4 (Consiglieri Abrate, Gorgo, Maero, Soldati)

DELIBERA

Di approvare, per l'esercizio 2025, come meglio specificato in premessa, una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'esercizio 2024, ad esclusione delle aliquote non conformi alle previsioni del decreto ministeriale 6 settembre 2024, ossia:

aliquota per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito ad uno o più comproprietari

Di prendere atto che, come indicato nel prospetto ministeriale di adozione delle aliquote, le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione e che, pertanto, a tali immobili si applicano le medesime aliquote deliberate per le fattispecie di cui costituiscono pertinenza e quindi anche in relazione agli immobili locati a canoni concordati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

Di adottare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento e che è stato generato mediante utilizzo della piattaforma web a tale scopo messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di dare atto che, in conseguenza delle suindicate aliquote IMU per l'anno 2025, delle modifiche normative introdotte, considerato anche il naturale incremento fisiologico del tributo e le eventuali perdite di gettito derivanti dall'introduzione delle agevolazioni regolamentari, nonché la determinazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico del Comune di Racconigi, il gettito complessivo IMU per l'anno 2025 è al momento determinabile in complessivi € 2.100.000,00, salvo ulteriori necessari adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle definizioni da parte dello Stato delle poste contabili relative al fondo di solidarietà comunale

Di fare salva l'eventualità di dover intervenire con successivo provvedimento, qualora la mutata condizione del quadro normativo di riferimento dovesse richiedere un'ulteriore rideterminazione dell'intera manovra tributaria locale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2025.

Di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

gps

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 28/12/2024 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)